



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Il Direttore**

Determina n. 57 del 12.05. 2021

Sottoscrizione accordi fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio del personale dell'ISIN dei livelli I-III e dei livelli IV-VIII per gli anni 2019-2020.

Il Direttore

dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 15.09.2017 e in particolare l'articolo 6 che disciplina l'istituzione e le funzioni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l'Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);

VISTO il DPCM in data 10 novembre 2017, notificato in data 17.11.2017, con il quale l'Avv. Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'ISIN, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4 del 16 luglio 2018;

PRESO ATTO che la costituzione dei fondi risorse decentrate relativi al trattamento economico accessorio del personale per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali ed alle normative vigenti;

VISTO l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che dispone che, "A decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative";

CONSIDERATO che il limite di cui al punto precedente, non opera ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 :

- a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 40bis del Decreto legislativo n.165/2001 *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”*;

TENUTO CONTO che per l'Ispettorato non trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo 40bis che prevede che *“ Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con **organico superiore a duecento unità**, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”*;

VISTA la disposizione ISPRA n.3137/DG dell'1 febbraio 2021 relativa alla costituzione del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale Ispra appartenente ai livelli I-III relativo all'anno 2019;

VISTA la disposizione ISPRA n.3273/DG del 15 marzo 2021 relativa alla costituzione del Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale Ispra appartenente ai livelli IV-VIII relativo all'anno 2019;

VISTA la proposta dell'Amministrazione di valutare, in sede di costituzione del fondo accessorio 2019 del personale ISIN appartenente ai livelli IV-VIII, il presumibile costo, a regime, legato al riconoscimento di indennità non incluse nella base imponibile del fondo ISPRA in quanto legate all'assetto organizzativo dell'Ispettorato e al conferimento di incarichi previsti da norme e regolamenti interni (coordinamento strutture, economo cassiere e consegnatario dei beni mobili);

VISTA la scelta dell'Amministrazione di incrementare, anche alla luce delle valutazioni connesse al nuovo assetto organizzativo approvato con la delibera n.5 del 22 febbraio 2021, il fondo di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d) del CCNL 7 ottobre 1996 per n.4 posizioni alle quali assegnare l'indennità di coordinamento strutture;

VISTE le relazioni allegate al presente provvedimento e illustrative:

- dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I - III per l'anno 2019;

- dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2019;
- dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l'anno 2020;
- dell'accordo del fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2020;

VISTO il verbale del 22 dicembre 2020 del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ispettorato che ha certificato la compatibilità finanziaria dei fondi per il trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli I-III per gli anni 2019 e 2020;

VISTO il verbale del 27 aprile 2021 del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ispettorato che ha certificato la compatibilità finanziaria dei fondi per il trattamento accessorio per il personale appartenente ai livelli IV-VIII per gli anni 2019 e 2020;

CONSIDERATO che in data 29 aprile 2021 le OO.SS, con esclusione della Federazione UIL Scuola RUA, hanno proceduto alla sottoscrizione dei seguenti accordi (allegati al presente provvedimento):

- accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l'anno 2019;
- accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2019;
- accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l'anno 2020;
- accordo per il fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2020

CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livelli I-III transitato in ISIN ammonta ad euro **134.978,74** per l'anno 2019 e ad euro **119.520,96** per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il fondo per il trattamento accessorio del personale livelli IV-VIII transitato in ISIN ammonta ad euro **359.993,13** per gli anni 2019 e 2020;

CONSIDERATO che, con determina n. 208 del 30 dicembre 2020, sono state impegnate sul bilancio 2020 risorse pari a complessivi euro **143.051,46** per la parte dei fondi del trattamento accessorio 2019 e 2020 non ancora erogata;

CONSIDERATO che il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III è già stato pagato sotto forma di indennità per oneri specifici (IOS) nel corso del 2019 e del 2020;

CONSIDERATO che, nel corso del 2019 e del 2020, sono state già corrisposte al personale dei livelli IV-VIII, le somme del trattamento accessorio relative alle voci del lavoro straordinario, dell'indennità di coordinamento strutture, dell'indennità di reperibilità, dell'indennità di ente annuale di cui all'articolo 44, comma 3, del CCNL del 7 ottobre 1996, dell'indennità di ente mensile di cui all'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996 nonché al riconoscimento delle progressioni economiche ex articolo 53 CCNL del 21 febbraio 2002;

TENUTO CONTO che gli accordi per i fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV – VIII per gli anni 2019 e 2020 prevedono:

- a) l'incremento dell'indennità di ente mensile di cui all'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996 nella misura di **40** euro mensili a partire dall'1 gennaio 2019 per il periodo di permanenza in servizio delle unità di personale appartenenti ai livelli IV-VIII;

- b) l'indennità di **100** euro mensili da corrispondere al personale nominato come consegnatario dei beni mobili e di magazzino e al personale nominato come responsabile del servizio di cassa economale;
- c) l'indennità per la copertura di n.4 posizioni di coordinamento strutture di cui all'articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 per un importo di 170 euro mensili per 12 mensilità;
- d) il riconoscimento delle progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 maturate nell'esercizio 2019 per euro 2.396,42 e nell'esercizio 2020 per euro 1.198,21;

CONSIDERATO che i medesimi accordi prevedono all'articolo 3 "Risorse residue" che *"le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell'ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale"*;

CONSIDERATO che l'incremento dell'indennità di ente mensile nell'anno 2019, calcolato sul numero dei percettori, incluso il personale comandato, ammonta ad euro **12.743,20** in luogo dell'importo di euro 12.480,00 presente nell'accordo;

CONSIDERATO che l'incremento dell'indennità di ente mensile nell'anno 2020, calcolato sul numero dei percettori, incluso il personale comandato, ammonta ad euro **11.419,20** nell'anno 2020, in luogo dell'importo di euro 12.000,00 presente nell'accordo;

TENUTO CONTO che, per effetto di tali incrementi, la quota da distribuire a titolo di produttività collettiva e individuale ammonta ad euro **17.220,53** nel 2019 e ad euro **26.578,65** nel 2020;

CONSIDERATO che gli incrementi dell'indennità di ente mensile del 2019 e del 2020 vengono corrisposti a valere sull'impegno di cui alla delibera n.208 del 30 dicembre 2020, mentre per l'anno 2021 lo stesso aumento trova copertura nelle disponibilità finanziarie presenti al capitolo n. 11004 *"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato"* del bilancio di previsione 2021;

TENUTO CONTO che con la determina n.200 del 26 agosto 2019 sono stati conferiti incarichi di consegnatario dei beni mobili e di magazzino;

CONSIDERATO che, per effetto dei punti precedenti, il costo dell'indennità da corrispondere ai consegnatari ammonta ad euro **800,00** nell'anno 2019 ed euro **2.400,00** nell'anno 2020;

TENUTO CONTO che, per effetto di tale situazione contabile, la voce "Indennità di maneggio valori e consegnatari" presente all'interno dell'accordo dell'anno 2019 del personale di livello IV-VIII manifesta un risparmio di euro **1.600,00** che confluisce, ai sensi del sopra richiamato articolo 3 del medesimo accordo, nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale dell'anno 2019;

CONSIDERATO che, nel 2019 e nel 2020, risulta coperta una sola posizione di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 delle 4 nuove posizioni individuate in sede di distribuzione degli accordi sottoscritti per un importo complessivo di euro 2.040,00 e, in conseguenza di ciò, viene accertata un'economia di euro **6.120,00**, per ciascun esercizio, che confluisce, anch'essa, ai sensi del sopra indicato articolo 3 degli accordi, nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale nelle due annualità;

CONSIDERATO che, per effetto di tali movimentazioni, la voce B) "Indennità varie" consegue un risparmio di euro **7.720,00** nel 2019 ed euro **6.120,00** nel 2020;

CONSIDERATO che, per effetto dello slittamento della decorrenza economica all'1 gennaio 2021 del riconoscimento dei gradoni di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 maturati nell'esercizio 2019 e 2020, l'importo di cui alla voce E1) della distribuzione del fondo

accessorio 2019 – euro **2.396,42** – e l'ammontare di cui alle voci E1) ed E3) della distribuzione del fondo accessorio 2020 – euro **3.594,63** – confluiscono, anch'essi, alla voce D) "Produttività collettiva e individuale" dei rispettivi esercizi;

TENUTO CONTO che, per effetto di tali risparmi, la quota di produttività collettiva e individuale da distribuire (voce D degli accordi) si incrementa negli anni 2019 e 2020 e viene quantificata in euro **27.336,95** nel 2019 e in euro **36.293,28** nel 2020;

TENUTO CONTO che l'articolo 2, comma 1, lettera d) degli accordi sottoscritti per il personale appartenente ai livelli IV-VIII prevede che la produttività collettiva e individuale venga erogata in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;

VISTE le tabelle di ripartizione, allegate alla presente determina dove vengono riportati, in forma anonima, gli importi da corrispondere per effetto degli accordi per il trattamento economico accessorio 2019 e 2020 al personale appartenente al livello IV-VIII

DELIBERA

1. la sottoscrizione degli accordi relativi ai fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio per il personale di ruolo e comandato dell'ISIN, appartenente ai livelli I – III e ai livelli IV-VIII del comparto Istruzione e Ricerca per gli anni 2019 e 2020, allegati al presente provvedimento;
2. l'incremento dell'indennità di ente mensile di cui all'articolo 44, comma 4, del CCNL del 7 ottobre 1996 nella misura di **40** euro mensili a partire dall'1 gennaio 2019 per il periodo di permanenza in servizio delle unità di personale appartenenti ai livelli IV-VIII con un costo complessivo di euro **12.743,20** nell'anno 2019 e di euro **11.419,20** nell'anno 2020 a valere sulle risorse impegnate con la delibera n.208 del 30 dicembre 2020;
3. la corresponsione ai consegnatari dei beni mobili e di magazzino incaricati con la determina n.200 del 26 agosto 2019 dell'indennità nella misura di **100** euro mensili a partire dall'1 settembre 2019 e per un importo complessivo di euro **800,00** nell'anno 2019 e di euro **2.400,00** nell'anno 2020 (utilizzando le risorse impegnate con la delibera n.208 del 30 dicembre 2020) ;
4. per i motivi di cui in premessa, la determinazione della quota di produttività al personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio per complessivi euro **27.336,95** nel 2019 ed euro **36.293,28** nel 2020 da corrispondere in proporzione alla misura dell'indennità di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996;
5. l'erogazione dell'incremento dell'indennità di ente mensile al personale appartenente ai livelli IV-VIII per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 con il pagamento degli stipendi del mese di maggio;

6. l'erogazione dell'indennità prevista per i consegnatari dei beni mobili e di magazzino di cui alla determina n.200 del 26 agosto 2019 per il periodo 1 settembre 2019 – 31 dicembre 2020;
7. l'erogazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 "Disposizioni finali" dell'accordo per il trattamento economico accessorio del 2019, dell'importo di euro di **27.336,95**, a titolo di produttività collettiva e individuale, **entro il 31 maggio 2021**;
8. l'erogazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 "Disposizioni finali" dell'accordo per il trattamento economico accessorio del 2020, dell'importo di euro di **36.293,28**, a titolo di produttività collettiva e individuale, **entro il 31 luglio 2021**;
9. Il Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico economico del personale effettuerà gli adempimenti amministrativi e contabili di propria competenza;
10. La trasmissione della presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.

Avv. Maurizio Pernice

**Visto il Dirigente AGBP
Dott. Claudio Nicolini**